

# LISTE D'ATTESA: COME FAR RISPETTARE IL DIRITTO ALLA SALUTE

## COSA SI PUÒ FARE QUANDO NON SI RIESCE AD OTTENERE UNA VISITA O UN ESAME ENTRO I TEMPI INDICATI NELL'IMPEGNATIVA DAL PROPRIO MEDICO

1

Assicurarsi che sulla ricetta del medico prescrittore sia indicata la classe di priorità.

- **Classe U** (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- **Classe B** (Breve), prestazioni da eseguire entro 10 giorni;
- **Classe D** (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
- **Classe P** (Programmabile), prestazioni da eseguire entro 120 giorni

Se l'appuntamento non viene fissato nei tempi stabiliti, scrivere alla **Direzione Generale** della propria struttura sanitaria di riferimento (in genere le ASL, AUSL, ma in Lombardia si chiamano ASST), mettendo in copia l'**URP** (Ufficio Relazioni col Pubblico) e il **RUA** (Referente Unico per l'Accesso) e, dove esistente, l'**UPT** (Ufficio di Pubblica Tutela). Gli indirizzi mail sono pubblici e si trovano sul sito delle singole aziende sanitarie. Nel testo della mail, scrivere:

**"Chiedo che venga individuata una struttura in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati nell'ambito territoriale dell'ASL di competenza o, qualora non doveste trovare disponibilità entro la classe di priorità indicata nell'impegnativa, che garantiate la prestazione in regime di solvenza, come previsto dal D.Lgs. 124/1998 e dalle delibere regionali di recepimento del PNGLA, con il pagamento unicamente del ticket, se previsto."** (In regione Lombardia aggiungere: "come previsto dalle deliberazioni regionali DGR 7766/2018, DGR1 865/2019 e le successive determinazioni per la riduzione delle liste d'attesa"). \*\*\*

Si ricorda, inoltre, che non è possibile per gli enti erogatori chiudere la disponibilità delle agende di prenotazione e che pertanto queste ultime devono sempre essere aperte.

**La chiusura delle agende di prenotazione è vietata dalla Legge 266/2005** (Finanziaria 2006, art. 1 comma 282), **che prevede sanzioni amministrative per i trasgressori.**

3

In caso non si riceva risposta, scrivere segnalando il caso al **Difensore Civico Regionale** la cui mail può essere reperita nei rispettivi siti istituzionali.

Quello della Lombardia risponde alla mail:

[difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

\*\*\* Nel caso in cui l'operatore a cui si telefona o che si contatta allo sportello per fissare la prestazione sanitaria, risponda che non è possibile, si può fare una specifica richiesta compilando l'istanza riportata sul retro consegnandola al più vicino sportello di sanità pubblica o consegnandola a mano o via mail all'URP dell'ASL/AUSL (in Lombardia ASST).

Si consiglia di consegnare la richiesta portando con sé due copie, in modo che, se non si riceve immediatamente una risposta, si possa lasciarne una copia all'operatore, mentre l'altra – da conservare – la si fa timbrare dal medesimo operatore dello sportello.